



COMUNE DI VEDANO OLONA

Provincia di Varese

Servizio di Polizia Locale



Ordinanza n. 111/2025

Vedano Olona, nella data di firma

OGGETTO: Ordinanza per divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnicici in prossimità di case di riposo e parchi pubblici.

IL SINDACO

Confermate le raccomandazioni per l'uso consapevole dei tradizionali "botti" di fine anno pubblicate sul sito istituzionale;

Considerato che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività di fine anno con lancio di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla vendita al pubblico, possono provocare incendi nonché lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi con conseguenze negative in particolare a persone anziane;

Rilevato che sul territorio comunale sono presenti parchi pubblici e due case di riposo;

Considerato che sussiste l'esigenza, tutelata dalle norme di seguito citate, di garantire la sicurezza e la salute di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale, garantendo il diritto alla quiete con particolare riguardo a persone anziane e soggetti affetti da patologie, evitando altresì il pericolo di incendi o, comunque, di danneggiamenti nei parchi pubblici comunali;

Vista la D.G.R. XI/449 del 2 agosto 2018 circa l'aggiornamento del Piano Regionale Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA), richiamandone integralmente anche le premesse normative, laddove pertinenti;

Richiamata in proposito la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e la recente D.G.R. attuativa XII/1008 del 25 settembre 2023;

Visto il D.Lgs. 58/2010 (e s.m.i.) che, all'art. 3 classifica i fuochi d'artificio, all'art. 5 ne impone le limitazioni alla vendita, all'art. 17 ridefinisce le sanzioni di cui all'art. 53 del TULPS;

Vista la circolare 11.01.01 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolmabilità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S.

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di dover contenere l'utilizzo di articoli pirotecnicici in grado di provocare incendi nei parchi pubblici e disturbo in particolare alle persone anziane dimoranti le case di riposo, limitatamente al periodo 24 dicembre 2025 – 3 gennaio 2026, in ragione dell'elevata concentrazione di esplosioni tradizionalmente registrate negli anni precedenti e del pericolo imminente a tutela dell'incolmabilità pubblica;

Atteso che si vuole adottare ogni possibile cautela al fine di prevenire condotte di pericolo di incendi nei parchi pubblici e garantire la tutela delle persone anziane dimoranti nelle case di riposo particolarmente sensibili alle deflagrazioni causate da petardi, botti e artifici pirotecnicici;

Considerato pertanto opportuno adottare un provvedimento contenitivo sull'uso di petardi, botti e artifici pirotecnicici in prossimità delle due case di riposo presenti in Vicolo Poretti e Via Silvio Pellico e dei parchi pubblici;

Dato atto che l'art. 54, comma 4 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., attribuisce espressamente al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento sarà preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il combinato disposto tra i commi 1 e 1 bis dell'articolo 7 bis del Tuel ai sensi del quale "la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco [...] sulla base di disposizioni di legge [...]"

Vista la Legge n.689/1981,

ORDINA

Per i motivi sopra esposti e qui si intendono espressamente richiamati

il divieto di far esplodere botti e/o petardi e artifici pirotecnicci di qualsiasi tipo tra le ore 21.00 del 24 dicembre 2025 e le ore 06.00 del 2 gennaio 2026 in prossimità delle case di riposo (RSA San Giacomo e RSA Fondazione Poretti e Magnani), nei parchi pubblici comunali e comunque in un raggio di 200 metri da detti luoghi.

Vengono fatti salvi gli spettacoli pirotecnicci eventualmente autorizzati dalla competente Autorità e nel rispetto delle prescrizioni adottate.

AVVETE

che la violazione alla presente ordinanza, ove il fatto non costituisca fattispecie di rilevanza penale, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, di importo compreso da € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 e s.m. e i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della predetta legge.

Le violazioni perpetrate da commercianti autorizzati o abusivi che commercializzano materiale pirotecnico anche declassificato e/o privo delle previste marchiature e prescrizioni di sicurezza, saranno perseguiti a termini di legge.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza, che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Vedano Olona e inviata al Sig. Prefetto di Varese.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e s.m. e i. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL SINDACO

Avv. Sergio Mina